

N. 01046/2009 REG.SEN.
N. 00554/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2009, proposto da **TI 710**
e **CAI 4**, rappresentati e difesi dall'avvocato
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato
in Firenze,

contro

Comune di Pistoia in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati **ci e** con
domicilio eletto presso lo Studio legale **I** in Firenze, via

per l'annullamento

del provvedimento del 22.01.2009, prot. gen. , relativo alla pratica di
contenzioso e notificato il 30.01.2009, con il quale il Dirigente
del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia ha
ordinato ai ricorrenti la demolizione a propria cura e spese delle
costruzioni descritte nello stesso atto; nonché di tutti gli atti presupposti e
conseguenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n.205/2000;

Il Collegio rileva che la parte ricorrente, dopo la notifica dell'atto impugnato e prima della proposizione dell'impugnativa, ha presentato al Comune di Pistoia domanda di permesso di costruire in sanatoria (documento n.5 depositato in giudizio).

Orbene, la suddetta istanza impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolire ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria, con la necessità, in caso di rigetto, dell'adozione di una nuova misura demolitoria.

Ne discende che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ab origine (ex multis: TAR Campania, Salerno, II, 9/3/2007, n.241; TAR Piemonte, I, 13/12/2006, n.4654; TAR Toscana, III, 13/5/2008, n.1455).

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono complessivamente determinate in euro 1.600 (millesecento) oltre IVA e CPA, da porre a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti a corrispondere al Comune l'importo complessivo di euro 1.600 più IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore